



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 244 del 12/05/2021

Prot. N 12189 del 12/05/2021

Oggetto: CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN LEONARDO" APPARTENENTE ALL'ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SAN FRANCESCO PER GIORNO 14 MAGGIO 2021

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'Arch. Domenico Collura, in qualità di RUP del servizio di " Verifica della vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici", che informava degli esiti della verifica sulla Scuola Elementare San Leonardo, e sentito il Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione, ritiene necessaria la chiusura del suddetto plesso scolastico, per garantire l'incolumità della relativa popolazione scolastica;

DATO ATTO:

- che tale chiusura a partire dalla data odierna, avverrà per consentire, non solo la sicurezza della popolazione scolastica, ma per effettuare ulteriori verifiche, oltre a quelle già espletate.
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

TENUTO CONTO:

- che la Corte Costituzionale, con sentenza del 4-7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 4 dell'articolo 54, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";
- che la stessa disposizione, al comma 7 stabilisce che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

VISTO l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, per il giorno 14 maggio 2021 la chiusura del Plesso scuola elementare "SAN LEONARDO";

CHE ai sensi l'art. 54, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 il contenuto del presente provvedimento viene preventivamente comunicata alla Prefettura UTG di Reggio Calabria, per gli eventuali provvedimenti di competenza;

CHE la presente ordinanza:

- a) sia notificata alla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale SAN FRANCESCO di competenza per l'adozione dei provvedimenti consequenziali;
- b) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- c) sia comunicata al Responsabile della Protezione Civile Comunale;

Informa che il responsabile dei Procedimento Amministrativo del presente atto è l'Arch. Annunziata Demetrio Responsabile dell'Area 4° Servizi Tecnici e Programmazione

Informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Il Sindaco
AVV. GIUSEPPE RANUCCIO